

44

|                           |
|---------------------------|
| CORTE DI APPELLO<br>LECCE |
| 14 GIU. 2024              |
| PROT. N° 5988             |

|            |              |
|------------|--------------|
| Roma       | 14/06/2024   |
| Protocollo | P 12386/2024 |



*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento  
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia  
R O M A

Al sig. Primo Presidente  
della Corte di Cassazione  
R O M A

Al sig. Procuratore Generale  
presso la Corte di Cassazione  
R O M A

Al sig. Segretario Generale  
della Corte Costituzionale  
R O M A

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali della  
Repubblica presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

Al sig. Procuratore Nazionale  
Antimafia ed Antiterrorismo  
R O M A

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti  
dei Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica  
presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica  
presso i Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

Visto, *S. Iannelli di Ros. 14.271*  
Lecce, li 17/6/2024  
Il Presidente della Corte  
dott. Roberto Carrelli Palombi

Al sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
del Ministero della Giustizia  
R O M A

**OGGETTO:** Pratica num. 262/VA/2024 - modifica della Circolare n. 28652 del 18.11.2008 avente ad oggetto: **Circolare in materia di composizione e funzionamento della commissione tecnica** per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità, prevista dal d.lgs. 160/2006 (Delibera del 12.11.2008 aggiornata il 9.9.2020).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 giugno 2024, ha adottato la seguente delibera:

"

Il Consiglio,

premesso che:

- con riguardo alla disciplina del conferimento delle funzioni di legittimità il D.Lgs. n.44/2024 introduce modifiche normative che incidono sulle attività consiliari di competenza specifica della Terza Commissione;
- rilevato che:
  - l'articolo 5, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 44/2024 introduce nel D.Lgs. 160/2006 un **nuovo articolo 12-bis**, che regola i vari aspetti, procedurali e sostanziali, del conferimento delle funzioni di legittimità;
  - in particolare, l'articolo 12-bis disciplina la valutazione da compiersi ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità ai candidati;
  - il comma secondo dispone che è oggetto di valutazione anche la capacità scientifica e di analisi delle norme, analogamente a quanto disposto dall'attuale comma 13 dell'articolo 12, abrogato dal succitato decreto legislativo e riproduce l'attribuzione della competenza sulla valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ad una apposita commissione nominata dal Consiglio;
  - analoga competenza è attribuita alla commissione dall'art. 7 della L n. 71/2022, che ha modificato l'art. 115 OG, nell'ambito delle procedure per la nomina dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la Corte di Cassazione;
- con riferimento al funzionamento della *cd* Commissione Tecnica rimane invariata la composizione della stessa ( che viene riportata per completezza nel testo della nuova circolare), formata da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario, designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, designato dal Consiglio nazionale forense;
- rimane altresì invariata la durata in carica dei componenti della commissione, fissata in due anni e l'esclusione di una immediata conferma nell'incarico; è previsto, come in passato, un compenso entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso, che viene fissato nella misura euro 116 lordi per seduta;
- la disciplina relativa all'attività di valutazione operata dalla Commissione Tecnica è disciplinata al comma 5 dell'articolo 12-bis, cit, ove viene riproposto il *quorum* già stabilito dalla normativa precedentemente in vigore (segnatamente al comma 15 dell'articolo 12) nel numero di tre componenti;
- inoltre, in modo innovativo, è stabilito che il parere motivato della commissione abbia "*valore preminente*" rispetto agli altri indicatori delle attitudini, facendo salva una diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura "*per eccezionali e comprovate ragioni*";

- osservato pertanto che:
- è rimessa alla più completa modifica della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 la disciplina delle variazioni introdotte in merito all'esame di provvedimenti, degli atti e delle pubblicazioni prodotti dagli aspiranti e al conseguente giudizio della Commissione, e che si provvede in questa sede al solo adeguamento della Circolare n. 28652 del 18.11.2008 alle nuove disposizioni di norma primaria relative al funzionamento della Commissione Tecnica;
- il testo degli articoli modificati è riportato nel documento denominato "*Allegato A*";
- inoltre, per consentire un immediato confronto tra gli articoli in vigore e quelli emendati o di nuova introduzione, si allega un prospetto con due colonne a fronte, con la precisazione che la prima contiene il testo della circolare vigente, che la seconda contiene il testo innovato e che le modifiche sono riportate in grassetto (*Allegato B*);

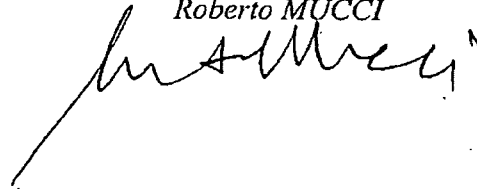
tanto premesso,

delibera

di approvare le modifiche alla circolare n. 28652 del 18 novembre 2008 e succ. modd. ("Circolare in materia di composizione e funzionamento della commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità, prevista dal d.lgs. 160/2006") nei termini di cui al testo allegato (*All. A*).

Il Segretario Generale

Roberto MUCCI



***Le SS.LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati.***

All. A

### **Capo I - Istituzione della commissione tecnica**

1. È istituita la commissione tecnica prevista dall'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. n. 160/06 e dall'art. 115 OG come modificato dall'art 7 della L. n. 71/2022, per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità e delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

2. La commissione ha il compito di fornire al C.S.M. un'informazione oggettiva, precisa e completa, critica e valutativa della capacità scientifica e di analisi delle norme di ciascun aspirante alle funzioni di legittimità e alle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

3. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal CUN e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal CNF.

### **Capo II - Criteri di selezione e prerogative dei componenti magistrati**

1. La commissione tecnica è istituita con delibera del C.S.M. e dura in carica due anni. I componenti non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

2. L'attività di selezione dei componenti magistrati della commissione tecnica è compito della Terza commissione consiliare referente, la quale provvede alla scelta dopo aver raccolto le disponibilità dei magistrati previo interpello generale tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.

3. Possono dichiarare la propria disponibilità a far parte della commissione i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato per almeno due anni le funzioni di legittimità.

Sono esclusi dalla selezione i magistrati che rivestono funzioni semidirettive e direttive di legittimità o di merito, nonché il direttore dell'ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione.

4. Ai magistrati componenti della commissione tecnica è assicurato un esonero parziale dal lavoro limitatamente al periodo necessario allo svolgimento dell'attività della commissione stessa e nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal C.S.M. in relazione a ciascun concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità e delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

5. Ai componenti della commissione tecnica è riconosciuto un compenso di euro 116 lordi per seduta.

### **<sup>1</sup>Capo III (già abrogato)**

### **Capo IV - Attività della commissione**

1. La Commissione tecnica deve svolgere il compito assegnatole entro il termine di volta in volta fissato dal Consiglio all'atto della pubblicazione dei posti che comportano l'attribuzione delle funzioni requirenti e giudicanti di legittimità e delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.

2. La Commissione tecnica per lo svolgimento della sua attività si avvale del personale della Segreteria della Terza commissione referente. Delle sedute della Commissione tecnica è redatto apposito verbale in conformità delle disposizioni di cui all'art. 39 del Regolamento Interno del

Consiglio in quanto compatibili.

***Capo V - Il parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme***

1. La Commissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti ed esprime, con relazione collegiale, un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato, nei termini di cui all'art. 12 bis, del D. Lgs. N. 160/2006, fatta salva la possibilità di allegare un eventuale parere dissenziente.

2. Il parere espresso dalla Commissione tecnica ha validità limitatamente alla sola procedura concorsuale alla quale ha partecipato il candidato. La Commissione nella sua valutazione deve tenere conto degli eventuali pareri espressi in precedenza sul medesimo candidato.

3. Il parere espresso dalla Commissione tecnica ha valore preminente nella valutazione delle attitudini del candidato, salva diversa valutazione da parte del CSM per eccezionali e comprovate ragioni.

***Capo VI - La decisione difforme del Consiglio superiore rispetto al parere della commissione tecnica***

1. La terza Commissione referente, qualora intenda discostarsi dal parere espresso dalla commissione tecnica, deve acquisire tutti gli elementi utilizzati dalla commissione tecnica per l'espressione del suo parere e, nel contempo, deve rivalutare gli stessi con riferimento al requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla legge.

2. In tal caso la terza commissione referente deve formulare una autonoma motivata proposta che tenga conto del precedente parere difforme espresso dalla commissione tecnica, il quale verrà acquisito agli atti del procedimento.

<sup>6</sup> Il Capo III ("*Compiti della commissione tecnica*") è stato abrogato con la delibera del 9.9.2020, che, nel modificare alcune disposizioni della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. Mod. ("*Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*"), ha abrogato – oltre al Capo III – alcuni commi dei capi IV e V della presente circolare.

All. B



Consiglio Superiore della Magistratura  
Terza Commissione

**PROPOSTE DI MODIFICA DELLA CIRCOLARE N. 28652**

*(delibera del 18 novembre 2008)*

*Circolare in materia di composizione e funzionamento della commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità, prevista dal d.lgs. 160/2006*

*Capo I - Istituzione della commissione tecnica*

1. È istituita la commissione tecnica prevista dall'art. 12, comma 13, d.lgs. n. 160/06 per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità.

2. La commissione ha il compito di fornire al C.S.M. un'informazione oggettiva, precisa e completa, critica e valutativa della capacità scientifica e di analisi delle norme di ciascun aspirante alle funzioni di legittimità.

*Capo II - Criteri di selezione e prerogative dei componenti magistrati*

1. La commissione tecnica è istituita con delibera del C.S.M. e dura in carica due anni. I componenti non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

2. L'attività di selezione dei componenti magistrati della commissione tecnica è compito della Terza commissione consiliare referente, la quale provvede alla scelta dopo aver raccolto le disponibilità dei magistrati previo interpello generale tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.

3. Possono dichiarare la propria disponibilità a far parte della commissione i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità nonché i magistrati con funzioni di legittimità in quiescenza da non oltre 6 mesi, che esercitano o

*Capo I - Istituzione della commissione tecnica*

1. È istituita la commissione tecnica prevista dall'art. 12 bis, comma 13 2, d.lgs. n. 160/06 e dall'art. 115 OG come modificato dall'art 7 della L. n. 71/2022 per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità e delle funzioni di **magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.**

2. La commissione ha il compito di fornire al C.S.M. un'informazione oggettiva, precisa e completa, critica e valutativa della capacità scientifica e di analisi delle norme di ciascun aspirante alle funzioni di legittimità.

3. **La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal CUN e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal CNF.**

*Capo II - Criteri di selezione e prerogative dei componenti magistrati*

1. La commissione tecnica è istituita con delibera del C.S.M. e dura in carica due anni. I componenti non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

2. L'attività di selezione dei componenti magistrati della commissione tecnica è compito della Terza commissione consiliare referente, la quale provvede alla scelta dopo aver raccolto le disponibilità dei magistrati previo interpello generale tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.

3. Possono dichiarare la propria disponibilità a far parte della commissione i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità ~~nonché i magistrati con funzioni di legittimità in quiescenza da non oltre 6 mesi,~~ che esercitano o hanno esercitato per almeno due anni le funzioni di legittimità.

hanno esercitato per almeno due anni le funzioni di legittimità.

Sono esclusi dalla selezione i magistrati che rivestono funzioni semidirettive e direttive di legittimità o di merito, nonché il direttore dell'ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione.

4. Ai componenti della commissione tecnica è assicurato un esonero parziale dal lavoro limitatamente al periodo necessario allo svolgimento dell'attività della commissione stessa e nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal C.S.M. in relazione a ciascun concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità.

5. Ai componenti della commissione tecnica è riconosciuto un compenso di euro 108 lordi per seduta.

(<sup>2</sup>)

#### *Capo IV - Attività della commissione*

1. La Commissione tecnica deve svolgere il compito assegnatole entro il termine di volta in volta fissato dal Consiglio all'atto della pubblicazione dei posti che comportano l'attribuzione delle funzioni requirenti e giudicanti di legittimità.

2. La Commissione tecnica per lo svolgimento della sua attività si avvale del personale della Segreteria della Terza commissione referente. Delle sedute della Commissione tecnica è

Sono esclusi dalla selezione i magistrati che rivestono funzioni semidirettive e direttive di legittimità o di merito, nonché il direttore dell'ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione.

4. Ai **magistrati** componenti della commissione tecnica è assicurato un esonero parziale dal lavoro limitatamente al periodo necessario allo svolgimento dell'attività della commissione stessa e nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal C.S.M. in relazione a ciascun concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità **e delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.**

5. Ai componenti della commissione tecnica è riconosciuto un compenso di euro 116 lordi per seduta.

(1) Capo III (già abrogato)

#### *Capo IV - Attività della commissione*

1. La Commissione tecnica deve svolgere il compito assegnatole entro il termine di volta in volta fissato dal Consiglio all'atto della pubblicazione dei posti che comportano l'attribuzione delle funzioni requirenti e giudicanti di legittimità **e delle funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione.**

2. La Commissione tecnica per lo svolgimento della sua attività si avvale del personale della Segreteria della Terza commissione referente. Delle sedute della Commissione tecnica è redatto apposito verbale in conformità delle disposizioni di cui all'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

redatto apposito verbale in conformità delle disposizioni di cui all'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

*Capo V - Il parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme*

1. La Commissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti e formula il suo parere con relazione collegiale, fatta salva la possibilità di allegare un eventuale parere dissenziente.

2. Il parere espresso dalla Commissione tecnica ha validità limitatamente alla sola procedura concorsuale alla quale ha partecipato il candidato. La Commissione nella sua valutazione deve tenere conto degli eventuali pareri espressi in precedenza sul medesimo candidato.

3. Il parere espresso dalla Commissione tecnica assume rilevanza di requisito preliminare rispetto alla valutazione delle attitudini come specificamente previsto dal par. XV della Circolare n. 15098/93.

*Capo VI - La decisione difforme del Consiglio superiore rispetto al parere della commissione tecnica*

1. La terza Commissione referente, qualora intenda discostarsi dal parere espresso dalla commissione tecnica, deve acquisire tutti gli elementi utilizzati dalla commissione tecnica

*Capo V - Il parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme*

1. La Commissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti ed esprime ~~il suo parere con relazione collegiale, fatta salva la possibilità di allegare un eventuale parere dissenziente, con~~ **relazione collegiale, un parere motivato in odine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato, nei termini di cui all'art. 12 bis, del D. Lgs. N. 160/2006, fatta salva la possibilità di allegare un eventuale parere dissenziente**

2. Il parere espresso dalla Commissione tecnica ha validità limitatamente alla sola procedura concorsuale alla quale ha partecipato il candidato. La Commissione nella sua valutazione deve tenere conto degli eventuali pareri espressi in precedenza sul medesimo candidato.

3. Il parere espresso dalla Commissione tecnica ~~assume rilevanza di requisito preliminare rispetto alla valutazione delle attitudini come specificamente previsto dal par. XV della Circolare n. 15098/93~~ **valore preminente nella valutazione delle attitudini del candidato, salva diversa valutazione da parte del CSM per eccezionali e comprovate ragioni.**

*Capo VI - La decisione difforme del Consiglio superiore rispetto al parere della commissione tecnica*

1. La terza Commissione referente, qualora intenda discostarsi dal parere espresso dalla commissione tecnica, deve acquisire tutti gli elementi utilizzati dalla commissione tecnica per l'espressione del suo parere e, nel contempo, deve rivalutare gli stessi con riferimento al requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla legge.

2. In tal caso la terza commissione

<sup>2</sup> Il Capo III ("Compiti della commissione tecnica") è stato abrogato con la delibera del 9.9.2020, che, nel modificare alcune disposizioni della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. Mod. ("Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie"), ha abrogato – oltre al Capo III – alcuni commi dei capi IV e V della presente circolare.

per l'espressione del suo parere e, nel contempo, deve rivalutare gli stessi con riferimento al requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla legge.

2. In tal caso la terza commissione referente deve formulare una autonoma motivata proposta che tenga conto del precedente parere difforme espresso dalla commissione tecnica, il quale verrà acquisito agli atti del procedimento.

referente deve formulare una autonoma motivata proposta che tenga conto del precedente parere difforme espresso dalla commissione tecnica, il quale verrà acquisito agli atti del procedimento.

Il Capo III (*"Compiti della commissione tecnica"*) è stato abrogato con la delibera del 9.9.2020, che, nel modificare alcune disposizioni della circolare n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. Mod. (*"Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie"*), ha abrogato – oltre al Capo III – alcuni commi dei capi IV e V della presente circolare.

Prot. Num. P12386/2024 - PRAT 262/VA/2024 CIRCOLARE IN MATERIA COMPOSIZIONE  
E FUNZIONAMENTO COMM. TECNICA

Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0386/rT90Us3T3998uJlrY2prl3860056.tif>

Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con  
il pulsante DESTRO del mouse sul collegamento e selezionare dal menù la voce  
"salva collegamento" o "salva con nome"

E-mail in arrivo che ha dato luogo alla registrazione

**E-mail successive** **Appunti & note**

**Estremi**

N°: 4071/2024.E Inviata il: 14/06/2024 09:44 Id. Messaggio: A60C9BED.009E9C34.15B4CDF0.F8A17444.I

**Posta in entrata**  
Ricezione documento

Registrata il: 14/06/2024 09:56 Casella: prot.ca.lecce@giustiziacerit.it

Registrata come: Prot. 14/06/2024.0005988.E

**Lavorazione**

Stato lavorazione: chiusa a partire dal: 14/06/2024 alle: 09:53

U.O. competente: dal: alle:

In carico a: dal: alle:

**Contenuti**

Da: protocollo.csm@giustiziacerit.it

A: prot.ca.lecce@giustiziacerit.it

CC:

Oggetto: 3860056-12699 - Comunicazione CSM: Prot. Num. P12386/2024 - PRAT 262/VA/2024 CIRCOLARE IN MATERIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTI

Prot. Num. P12386/2024 - PRAT 262/VA/2024 CIRCOLARE IN MATERIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO COMM. TECNICA

Corpo: Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:  
<http://imgbox.cosmag.it/boxing/a0386/rT90Us3T3998uJlrY2prf3860056.tif>  
Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con

**File allegati**

Nome: memortf.rtf Protocollato come: Prot. 14/06/2024.0005988.E